



TRIBUNALE DI URBINO

n.2/21 R.FALL.

Il **Tribunale di Urbino** in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:

Dr. Massimo Di Patria, Presidente;

Dr. Vito Savino, Giudice delegato e relatore;

Dr. Vera Colella, Giudice;

esaminata l'istanza del curatore del fallimento di C.F.C. s.r.l., recante la data dell'8.3.2022, comunicata anche tramite PEO e che ivi si abbia per integralmente richiamata;

esaminata la documentazione ad essa allegata;

sentita la relazione del giudice delegato;

RILEVATO

che il conto della gestione è stato approvato ed è stato liquidato il compenso del curatore;

che, come emerge dalla documentazione già vagliata all'atto dell'approvazione del conto della gestione, all'esito della liquidazione del compenso del curatore non residua attivo da ripartire;

che, pertanto, ricorre una delle circostanze previste dall'art. 118 L.F., con conseguente necessità di disporre la chiusura del fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 118 e ss. L.F., così provvede:

- dichiara chiuso il fallimento di C.F.C.;
- manda il curatore del fallimento per tutti i consequenziali adempimenti di competenza, ivi inclusa la chiusura del conto corrente della procedura concorsuale, disponendo che le somme ivi giacenti siano riscosse dal curatore soddisfacimento del proprio compenso, liquidato con separato decreto, e delle spese sopportate;
- specifica che il saldo del conto corrente, che dovrà essere riscosso dal curatore del fallimento, è pari ad euro 1.846,76 e che il presente decreto vale anche come mandato di pagamento.

- manda la cancelleria per tutti i consequenziali adempimenti di competenza;

Urbino, 8.3.2022

Il Presidente

Dott. Massimo Di Patria

Il Giudice relatore

Dott. Vito Savino